

DOMANI LA SCADENZA

DS6901

DS6901

Superbonus, ultima chiamata per le rate in dieci anni nel 730

Latour e Parente — a pag. 3

Superbonus, ultima chiamata per le rate in dieci anni nel 730

Dichiarazioni dei redditi. Entro domani l'invio del modello con cui è possibile usare la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in un tempo più ampio. Chance non consentita per i bonifici 2023

La scelta consente di gestire i maxi importi per i lavori agevolati evitando il problema dell'incapienza
Giuseppe Latour
Giovanni Parente

La strada del superbonus, resa sempre più complessa dai continui interventi normativi introdotti per arrestare la dinamica della spesa sulle finanze pubbliche, si incrocia ora con il 730. La scadenza di domani - lunedì 30 settembre - per l'invio del modello (sia con il fai da te, partendo dalla precompilata messa a disposizione dalle Entrate, sia rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato), che consente a dipendenti e pensionati di accedere ai rimborsi più velocemente in busta paga o con la pensione, diventa quindi una sorta di ultima chiamata per poter usufruire anche della prima edizione dello spalmadetrazioni. La norma introdotta lo scorso anno - in conversione del decreto blocca cessioni (Dl 11/2023) - dava, infatti, la possibilità di articolare su dieci anni invece che in quattro lo sconto fiscale per i contribuenti che avevano effettuato lavori con il 110% e non avevano voluto o potuto, per mancanza di acquirenti del credito, optare per la cessione o lo sconto in fattura. Una misura studiata per evitare l'effetto incapienza sui redditi dei potenziali beneficiari: la concentrazione della detrazione in solo quattro anni avrebbe, di fatto, "bruciato" le singole rate. Considerando i grandi importi medi delle spese sostenute, la singola tranche di detrazione (elevatissima) si sarebbe molto spesso persa, in quanto troppo su-

periore all'imposta dovuta dai redditi più comuni in Italia.

Per chi non avesse ancora inviato il 730 e attenda l'ultimo giorno utile si impongono comunque una serie di cautele da adottare. In primo luogo, il superbonus a dieci anni riguarda le spese 2022. Ma per scegliere lo spalmadetrazioni è necessario che lo scorso anno (quindi nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2023) il contribuente si sia astenuto da ogni scelta per i bonifici pagati appunto nel corso del 2022 per i lavori ammessi al 110 per cento. In caso di indicazione già effettuata lo scorso anno, il piano di ammortamento del superbonus segue la traiettoria dei quattro anni complessivi e non può più essere modificata.

In secondo luogo, è necessario prestare attenzione rispetto ai dati già caricati dal Fisco nella dichiarazione precompilata. Proprio all'accesso nell'area riservata, dopo l'autenticazione, una delle comunicazioni che vengono visualizzate riporta espressamente che «se lo scorso anno hai optato per il rinvio della detrazione delle spese sostenute nel 2022 relative ad interventi Superbonus, con riferimento a tali spese dovrai modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo i dati relativi indicando come anno di sostenimento della spesa 2022 e come numero rata 1». Quindi chi ora sceglie i dieci anni dovrà modificare il modello precompilato inserendo la spesa che era stata rinviata dallo scorso anno.

Ma cosa succede con le spese del superbonus sostenute nel 2023? In questo caso lo spalmadetrazioni su dieci anni non scatta, perché non è stato previsto da nessuna norma. Quindi il contribuente, che non è

riuscito a cedere i crediti d'imposta entro il termine del 4 aprile scorso, si trova davanti a un vicolo cieco che potrebbe, in sostanza, precludergli anche la possibilità di utilizzare gli importi in detrazione, almeno nella loro interezza. Peraltro, senza remissione in bonis e possibilità di correggere le comunicazioni, molti si troveranno a inserire le detrazioni in dichiarazione loro malgrado. Anche perché, al momento, non è previsto alcun emendamento, nonostante le richieste pervenute da più parti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 settembre).

Una questione non di poco conto, considerato che si tratta di una vera e propria lacuna rispetto a un quadro che ha visto la scorsa primavera un intervento legislativo che ha introdotto nella conversione del decreto 39/2024 (quello che ha previsto una forte stretta sulle ulteriori possibilità di cessione dei crediti) di fatto l'obbligo di diluizione in dieci anni delle spese del 2024. Quindi per il momento, tra il 2022 e il 2024 e gli anni successivi, solo il 2023 resta escluso. Una questione sulla quale, come circola in ambienti parlamentari, si punta ad accendere un faro per verificare la possibilità con il ministero dell'Economia di trovare un possibile rimedio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA FAQ DELLE ENTRATE

DS6901

DS6901

Pannelli solari, indicazione e sconto in base agli interventi

Le spese sostenute nel 2023 per la realizzazione di opere finalizzate al recupero del patrimonio edilizio con l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energie (pannelli fotovoltaici), detraibili dall'Irpef al 50% in dieci quote annuali, devono essere inserite nei righi RP41-RP47 nel modello Redditi persone fisiche 2024 da trasmettere telematicamente entro il 31 ottobre (o nei righi E41-E43 per chi dovesse ancora inviare il 730 entro domani 30 settembre), senza inserire nella colonna 2 alcun codice relativo alla «tipologia di intervento». Se,

infatti, si inserisce il codice «16», la detrazione non è quella del 50% del bonus casa, ma quella del superbonus del 90% o del 110% (da ripartire in 4 quote annuali, 10 quote solo per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025), dedicato al fotovoltaico «trainato» dal super ecobonus (codici «30», «31», «32» e «33» della sezione IV del quadro E nel 730) o dal super sisma bonus (codici da «5» a «11»). A ricordarlo è una Faq dell'agenzia delle Entrate del 13 settembre 2024, consapevole del fatto che per il fotovoltaico l'unico codice disponibile è il «16» ed è

facile commettere l'errore di inserirlo erroneamente. Anche per l'installazione di sistemi di accumulo agevolati con la detrazione del risparmio energetico all'interno del bonus casa (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir) non va indicato alcun codice nella colonna 2 relativa alla «tipologia di intervento», mentre se è un intervento trainato dal superbonus ed è integrato con gli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, il codice da utilizzare è il «17» (detrazione del 90% o 110%).

—**Luca De Stefani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA